



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 113/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Umberto Baldi Forti (cf: BLDMRT70B27H223K), nato a Reggio Emilia (RE) il 27/02/1970 e residente in Albinea (RE), Via Cosmo Cosmi n. 7, presentato con il patrocinio dell'avv. Michela Del Rio;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Riccarda Maria Bogumila Fornaciari, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

visti i chiarimenti resi in data 30/09/2024;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Baldi Forti per circa euro 360.000, riferibili per la maggior parte a imposte non pagate, contributi non versati e finanziamenti non restituiti;

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili o mobili registrati;

che è titolare di quote sociali delle seguenti quote sociali: 47,50%



del capitale sociale della società BEA Srl in liquidazione; 80% Studio Busanello Associati Srl;

che il ricorrente è titolare dei seguenti rapporti bancari: conto corrente presso BPER Banca SpA, con saldo attivo alla data del 20/08/2024 di euro 175,05; conto corrente presso Credito Emiliano SpA, con saldo attivo alla data del 20/08/2024 di euro 67,71 (cointestato assieme al coniuge);

che il ricorrente è infine titolare di un fondo pensione privato con saldo attivo alla data del 20/08/2024 di euro 23.054,20 (il liquidatore provvederà a verificare l'eventuale possibilità di acquisire tali somme all'attivo della procedura);

rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.297,92 per tredici mensilità (dunque circa euro 1.406,08 mensili), a cui devono aggiungersi rimborsi spese mensili per circa euro 1.450, per un totale mensile disponibile di circa euro 2.850;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente vive assieme alla moglie e ai due figli maggiorenni;

che la moglie e uno dei figli percepiscono redditi da lavoro e quindi contribuiscono entrambi alle spese necessarie al mantenimento della famiglia, rispettivamente nella misura del 27,59% la moglie e dell'11,21% il figlio, mentre il restante 61,20% è a carico del ricorrente;

che il ricorrente ha indicato in euro 3.305,13 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili, con una quota a suo carico pari a circa euro 2.022,79 mensili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili (documentate a seguito dell'integrazione richiesta dal Tribunale) appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 600 mensili, oltre all'intero importo della tredicesima mensilità;

ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura, per la durata del piano, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi



potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che i saldi attivi dei predetti conti correnti siano esclusi dalla liquidazione, per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dei saldi attivi dei conti correnti possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali;

osservato, ancora, che il ricorrente ha chiesto che non siano acquisite all'attivo le quote societarie di cui egli è titolare in quanto prive di alcun valore, ciò al fine di evitare un inutile aggravio di spese;

ritenuto, al riguardo, che trattandosi di quote relative a società da tempo inattive, le stesse possano essere escluse dalla liquidazione laddove il liquidatore confermi l'antieconomicità della loro vendita;

rilevato che il liquidatore dovrà in ogni provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

ritenuto che l'iscrizione all'albo istituito ai sensi dell'art. 356 ccii non costituisca presupposto necessario per la nomina a liquidatore in caso di conferma dell'occ;

osservato, infatti, che tale requisito pare doversi riferire esclusivamente alle procedure maggiori (liquidazione giudiziale;



concordato preventivo), posto che il secondo comma dell'art. 356 ccii consente l'iscrizione, anche in caso di mancato ottemperamento degli obblighi informativi, a chi abbia svolto in precedenza le funzioni di curatore fallimentare, commissario o liquidatore *giudiziale* ma non anche di liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento;

che non sarebbe ragionevole, ai fini dell'iscrizione all'albo, valorizzare soltanto la pregressa esperienza quale curatore o liquidatore nelle procedure maggiori e non anche, invece, quella di liquidatore nelle procedure minori;

ritenuto, pertanto, che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 356 ccii, porti a ritenere che anche il primo comma si riferisca soltanto alle procedure maggiori e che l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi sia dunque obbligatoria solo per la nomina a curatore, commissario o liquidatore nelle procedure di liquidazione giudiziale o concordato preventivo;

che tale interpretazione appare inoltre preferibile anche sotto un diverso profilo di economicità delle risorse a disposizione, tenuto conto della necessità, particolarmente marcata nelle procedure minori, di evitare inutili duplicazioni di costi che potrebbero derivare dalla nomina a liquidatore di un soggetto diverso dall'occ (ovvero dal gestore della crisi);

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Umberto Baldi Forti (cf: BLDMRT70B27H223K), nato a Reggio Emilia (RE) il 27/02/1970 e residente in Albinea (RE), Via Cosmo Cosmi n. 7;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Riccarda Maria Bogumila Fornaciari, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo attivo dei conti correnti intestati al debitore, nei soli limiti degli importi indicati in parte motiva;



VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.000;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 03/10/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

